

Codice DB1903

D.D. 14 dicembre 2011, n. 358

**L.R. 73/96, art. 1 - Comunita' Montana delle Valli dell'Ossola - A.S.L. VCO - Lavori di "Trasferimento di presidio esistente su nuovo immobile" in Craveggia - Progetto definitivo - Importo Euro 7.677.300,00 - Approvazione - Concessione contributo in dieci annualita' costanti di Euro 154.937,07.**

(omissis)  
 IL DIRIGENTE  
 (omissis)  
*determina*

- di approvare il progetto definitivo dei lavori di "Trasferimento di presidio esistente su nuovo immobile" in Craveggia della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola dell'importo complessivo di € 7.677.300,00, così suddiviso:

**A. IMPORTO LAVORI**

- Importo lavori	€	5.850.000,00	
- Oneri per la sicurezza	€	<u>130.000,00</u>	
<b>TOTALE OPERE</b>	€	5.980.000,00	€ 5.980.000,00

**B. SOMME A DISPOSIZIONE**

- IVA 10% su lavori	€	598.000,00	
- Spese tecniche compresi oneri previdenziali	€	299.000,00	
- Analisi geologiche e progettazione "berlinese"	€	38.000,00	
- Spese consulenti legali e finanziari compresi oneri previdenziali	€	108.750,00	
- Spese per arredo, cucina e lavanderia	€	460.000,00	
- IVA 20% su S.T., legali e arredo	€	181.150,00	
- Imprevisti	€	<u>12.400,00</u>	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	1.697.300,00	€ <u>1.697.300,00</u>
<b>TOTALE GENERALE</b>			€ <u>7.677.300,00</u>

- di concedere alla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, per la realizzazione dei lavori sopraindicati, un contributo in dieci annualità costanti di € 154.937,07 ai sensi della L.R. 73/96, fermo restando che tale entità potrà essere soggetta a rideterminazione correlata all'effettiva spesa sostenuta ed all'applicazione della D.G.R. n. 81-9711 del 16.06.03.

L'approvazione dei lavori e delle opere è subordinata alle seguenti condizioni:

- all'osservanza delle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del Verbano – Cusio - Ossola con nota n. 2432 del 26.03.10;
- all'osservanza delle prescrizioni impartite dal Comune di Craveggia con Permesso di Costruire n. 18 del 17.05.11 e Autorizzazione n. 1 del 02.03.11;
- all'osservanza delle prescrizioni impartite dalla Struttura Tecnica Regionale con nota prot. n. 74059/DB14.01 del 30.09.11;
- all'osservanza delle prescrizioni impartite dalla Provincia Verbano Cusio Ossola con Determinazione Dirigenziale n. 1861 del 10.05.11;
- all'osservanza delle prescrizioni impartite dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL VCO con nota n. 32658 del 10.05.11;

- alla effettiva copertura finanziaria dell'opera mediante assunzione degli impegni di spesa previsti dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola con la succitata Deliberazione dell'Organo Esecutivo n. 68 del 25.05.2011;
- all'osservanza della legislazione vigente nella redazione e approvazione della documentazione progettuale esecutiva e nella scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori;
- all'adozione di strumenti di conduzione e di contabilità dei lavori identici a quelli in uso per i lavori pubblici a dimostrazione dello stato di avanzamento lavori ed a giustificazione delle spese effettivamente sostenute, nonché alla nomina di un collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera;
- all'adeguamento della percentuale dell'aliquota IVA ai sensi di legge da applicarsi alle varie voci del quadro economico dei lavori in oggetto;
- alla dichiarazione, con apposito atto formale, di accettazione delle condizioni stabilite sia dalla L.R. 11 settembre 1996, n. 73 che dal presente atto, ed in particolare: inizio dei lavori entro sei mesi dalla data di ricevimento del presente atto, termine dei lavori entro 18 mesi dal verbale di consegna. All'erogazione del contributo in dieci annualità costanti di € 154.937,07 si provvederà, con successivo atto dirigenziale, nelle forme e con le modalità previste all'art. 4 - 8° comma - della L.R. 11 settembre 1996, n. 73, fermo restando che l'entità del contributo sarà determinata in via definitiva sulla base dei costi effettivamente sostenuti e documentati e dell'applicazione della D.G.R. n. 81-9711 del 16.06.03.

La prima annualità del contributo concesso sarà erogata a seguito della trasmissione da parte dell'Ente beneficiario della documentazione prevista dalla L.R. 73/96, all'art. 4 - 7° comma - e all'art. 5 - 1° comma, così come specificata nella lettera di trasmissione della presente Determinazione.

La proroga dei termini di inizio lavori o di ultimazione degli stessi potrà essere disposta con atto dirigenziale per un periodo complessivo non superiore a nove mesi, con esclusione dei ritardi dovuti ad interruzione dei termini per sospensione dei lavori, approvazione di perizie, rescissione di contratti, contenzioso con le ditte appaltatrici e calamità naturali, secondo quanto disposto dall'art. 3 della L.R. 73/96 così come modificata dalla L.R. 37/04.

Le eventuali varianti in corso d'opera del progetto di cui trattasi devono essere preventivamente sottoposte al Settore Regionale competente per l'approvazione, secondo il procedimento di cui all'art. 4 della L.R. 73/96.

Il mancato rispetto delle condizioni contenute nel presente atto di concessione comporterà la decadenza dal contributo stesso.

Alla spesa complessiva di € 7.677.300,00, la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola farà fronte così come indicato nelle premesse.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Eriberto Naddeo